

ASSOCIAZIONE LIVE ACADEMY
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA



Oggi 21/05/2026, alle ore 17.00, in modalità videoconferenza, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "LIVE ACADEMY", regolarmente convocata, ai sensi dello statuto vigente.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Corti Ivano, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, il quale constata e fa constatare:

-) la presenza, in persona o per delega, di nr. 24 soci;
-) la regolarità della convocazione inviata ai soci;
-) la validità della costituzione dell'Assemblea, ai sensi dello statuto vigente;
-) la legittimità della presente assemblea a deliberare quanto posto all'ordine del giorno;

Viene nominato segretario dell'Assemblea la Signora Chinelli Emanuela.

Ordine del giorno:

1. Approvazione dello statuto con modifiche richieste per adeguamento al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

Il Presidente illustra il punto all'ordine del giorno come segue:

espone che, in ordine alla richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è stata richiesta:

-) la modifica all'art. 12 (specificando che la maggioranza degli amministratori devono essere soci);
 -) la regolamentazione delle prestazioni apportate dai volontari e la loro qualifica.
- Per tale motivo, allo statuto approvato in data 27.02.2026 viene inserito l'art. 17.

L'Assemblea, dopo ampia illustrazione di quanto sopra, delibera all'unanimità di approvare il nuovo statuto dell'Associazione "LIVE ACADEMY", che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.30.

Il Presidente
Corti Ivano

Registrato a CHIARI

il 02/06/2026

al n. 325 serie 3

esatti € 800,00

.....

IL DIRETTORE

Il Funzionario Tributario
(Maria Malorino)

Il Segretario
Chinelli Emanuela



STATUTO
ASSOCIAZIONE LIVE ACADEMY
Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.)

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata l'Associazione LIVE ACADEMY A.P.S., Ente del Terzo Settore e di seguito in breve "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo "A.P.S." potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Carobbio degli Angeli (BG)

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

5. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità e attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs n. 117/2017, lettere: f (F), i (I).

2. In particolare intende rivolgere le proprie azioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) corsi di preparazione e corsi di perfezionamento;
- b) incontri e manifestazioni musicali;
- c) supporto per la formazione di gruppi musicali;
- d) realizzazione e valorizzazione di progetti, di iniziative e servizi nei settori della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione di tali attività;
- e) organizzazione di intrattenimenti musicali, teatrali e folcloristici;
- f) la tutela e l'assistenza degli associati in materia di diritto d'autore;
- g) informazione ed aggiornamento sulle normative inerenti lo spettacolo e l'intrattenimento in genere;

Per il conseguimento di tali finalità, l'associazione potrà promuovere e coordinare gli interventi solidaristici di altri organismi.

- L'Associazione può inoltre organizzare eventi culturali, formativi, editoriali e/o tematici: attività di gruppo, incontri, mostre, proiezioni e cineforum, convegni, laboratori su temi correlati e collegati alle finalità associative.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 3 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato.

3. I soci sono suddivisi in ordinari e onorari.

3.1 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

3.2 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata

nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 7 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il revisore dei conti;
- e) l'organo di controllo, al verificarsi delle condizioni di legge.

2. Il consiglio di amministrazione, il presidente, l'organo di controllo (ove nominato) e il revisore dei conti hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 8 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
 2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
 3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
 4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
- non sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Art. 9 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio di amministrazione;
 - b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
 - d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione e le conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio di amministrazione per motivi di urgenza;
 - g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 11 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.

7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

8. I componenti del consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.



Art. 12 - consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di governo e di gestione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio di amministrazione è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) componenti, eletti dall'Assemblea. La maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere composta da associati dell'associazione, in regola con l'iscrizione al libro degli associati.

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. I componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 13 - Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività entro il mese di aprile;
- f) determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non

- componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 14 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo dovranno essere deliberate dall'assemblea associativa.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

5. Il consiglio di amministrazione può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio di amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 15 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio di amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 16 – Revisore dei conti e Organo di controllo

Qualora ricorrano gli obblighi di legge, l'associazione è controllata da un revisore dei conti, iscritto al Registro dei revisori Contabili, nominato dall'assemblea.

Il revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il revisore:

-) accerta la regolarità degli atti contabili e della gestione e redige una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo;

-) accerta, almeno una volta all'anno, ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori, dei titoli e dei beni di proprietà dell'associazione;

-) può compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli.

L'assemblea, al momento della nomina, determina l'eventuale compenso a favore del revisore.

L'Assemblea, nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'Organo di controllo, provvede alla designazione dei relativi componenti.

L'Organo di controllo può essere costituito sia in composizione collegiale, da 3 (tre) persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. L'Organo di controllo opera e funziona nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 – Attività di volontariato, volontari dell'Associazione e prevalenza dell'apporto volontario

1. L'Associazione, in qualità di Associazione di Promozione Sociale ai sensi del d.lgs. 117/2017, svolge le proprie attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nonché, se del caso, delle persone aderenti agli enti associati, in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore.

2. È considerato volontario, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 117/2017, la persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita, neppure dal beneficiario. Il volontario non può stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto di lavoro subordinato o autonomo per le attività prestate in qualità di volontario.

4. Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

5. I volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro dei volontari, tenuto dall'Associazione ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017 e secondo le modalità formali previste dalla normativa vigente e dalla prassi amministrativa. L'iscrizione nel registro costituisce presupposto per la copertura assicurativa obbligatoria e per l'eventuale riconoscimento dei rimborsi spese.

6. L'Associazione può avvalersi di lavoratori subordinati o autonomi, nonché di ogni altra forma di lavoro retribuito, nei limiti strettamente necessari al regolare funzionamento dell'ente o per qualificare o specializzare l'attività svolta, nel rispetto dell'art. 36 del d.lgs. 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari né superiore al venti per cento del numero degli associati risultanti dai relativi registri.

7. L'eventuale ricorso a lavoratori retribuiti non può in alcun modo pregiudicare il carattere fondamentalmente volontaristico dell'Associazione, né alterare la prevalenza dell'apporto gratuito dei volontari quale elemento qualificante e fondativo dell'ente. Gli organi sociali, ciascuno per quanto di competenza, vigilano sul rispetto dei limiti di cui al precedente comma e, più in generale, sulla sussistenza della prevalenza dell'attività di volontariato nello svolgimento delle attività di interesse generale.

Art. 18 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- d) il libro dei verbali del revisore dei conti;

2. I libri sociali sono tenuti a cura del consiglio di amministrazione.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio di amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 19 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs. 117/2017;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 20 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio di amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad un ente scelto in base all'art. 9 del decreto legislativo 117/2017 ed alla normativa vigente.

Art. 23 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



CHIARI

Il presente costituisce
allegato dell'atto reg.to

Il 03/06/2026

al n. 345 serie 3

Il Funzionario Tributario
(Maria Malorinò)



DIREZIONE PROVINCIALE DI: BRESCIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CHIARI

Registrazione di Atto Privato

Il 03/06/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TMR , serie 3 , numero 345

data di stipula: 21/05/2026

ident.vo telematico: TMR26L000345000FF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 04073370167

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

04073370167				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

